

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE
Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

Richiesta di Verifica di assoggettabilità a VAS art. 12 D.Lgs. 152/2006 e art. 9 l.r. 12/2010. - Variante al PRG Parte Strutturale e Operativa, art. 8 D.P.R. 160/2010 - Realizzazione di annessi e sistemazioni funzionali alla realizzazione del Moderna Park - CARTOTECNICA MODERNA S.r.l. - Loc. Solomeo – Comune di Corciano.

Relazione istruttoria

Premessa

Il comune di Corciano con nota n° 0044930 del 29/02/2024 ha trasmesso l'istanza e la documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS sulla proposta di variante al PRG Parte Strutturale e Operativa, art. 8 D.P.R. 160/2010 - Realizzazione di annessi e sistemazioni funzionali all'attuazione del Moderna Park - CARTOTECNICA MODERNA S.r.l. - Loc. Solomeo, nel Comune di Corciano.

Descrizione

L'area oggetto d'intervento nella proposta di variante urbanistica è situata in località Solomeo e ricade in zona individuata dal PRG parte strutturale in parte come "insediamenti prevalentemente produttivi (di beni e servizi)", in parte come "aree di rispetto degli ambiti urbani" ed in parte come zona E1 "aree di particolare interesse agricolo". Il PRG parte operativa classifica tale area in parte come zona D1 "aree produttive di completamento ed integrazione", in parte come zona ZS "fascia di rispetto stradale", oltre alla già richiamata zona E1 "aree di particolare interesse agricolo".

La variante prevede la variazione della destinazione di tale area, con superficie pari a circa 3.050 mq, che nel PRG PS diverrà "insediamenti prevalentemente produttivi (di beni e servizi)" e nel PRG PO diverrà zona D1 "aree produttive di completamento ed integrazione".

Il progetto in oggetto si propone di realizzare, in luogo di un terreno agricolo residuale di proprietà aziendale, che separa la parte edificabile della proprietà dal fosso della Caina, un parco aziendale a servizio dei dipendenti.

L'idea di base è quella di creare uno spazio dedicato alla convivialità, all'attività agricola ed allo svago. Il terreno dove si intende sviluppare il "moderna Park" è un terreno sostanzialmente pianeggiante, che si trova alle spalle dell'edificio industriale.

Il progetto prevede la realizzazione di una serie di elementi, quali:

- un orto comune;
- un campo per il "calcio a 5";
- un biolago, all'occorrenza balneabile;
- spogliatoio e servizi (46 mq);
- una piccola serra (20 mq);
- un edificio polifunzionale monopiano di 24,00 m x 5,10 m (120 mq), con copertura piana trattata a verde estensivo, con specie rustiche adatte ad essere piantumate su ridotti spessori di terreno vegetale dove verranno integrate le attività di socializzazione e servizi.

Con nota n. 0049148 del 06/03/2024, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre a Verifica di assoggettabilità a VAS la proposta di variante al PRG Parte Strutturale e Operativa, art. 8 D.P.R. 160/2010 per la realizzazione di annessi e sistemazioni

funzionali all'attuazione del Moderna Park - CARTOTECNICA MODERNA S.r.l. - Loc. Solomeo, nel Comune di Corciano.

Con nota n. 0057854 del 19/03/2024, il comune di Corciano ha trasmesso delle integrazioni a completamento della documentazione presentata.

Con nota n. 0058910 del 20/03/2024, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, ha trasmesso la documentazione integrativa ricevuta, a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali

Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali: Regione Umbria

- Servizio Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio.
- Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria.
- Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli.
- Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti.
- Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale.
- Servizio Risorse Idriche, Acque Pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche.

Altri Enti

- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria.
- A.R.P.A. Umbria - Direzione Generale.
- Provincia di Perugia.
- A.U.R.I. Umbria.
- Azienda U.S.L. n. 1.
- Agenzia Forestale Regionale Umbra.

Con nota n. 0076287 del 15/04/2024 il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, ha trasmesso i pareri pervenuti al Comune di Corciano, specificando che alcuni pareri sollevano forti criticità e che si restava in attesa delle nuove integrazioni e chiarimenti richiesti dai vari Servizi o Enti.

Con nota n. 0101710 del 15/05/2024 il comune di Corciano ha trasmesso ulteriore la documentazione integrativa.

Con nota n. 0102775 del 16/05/2024, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, ha trasmesso la nuova documentazione integrativa del Comune di Corciano, a tutti gli enti con competenze ambientali.

Si riportano di seguito i pareri acquisiti.

USL Umbria1. Prot. n.0063812 del 27/03/2024 con il quale si comunica che: *“Fatta salva la normativa vigente in materia ambientale, preso atto del Rapporto Preliminare Ambientale da cui si evince che:*

Cartotecnica Moderna è un'azienda che da oltre venti anni ha la sua sede presso il Comune di Corciano, in loc. Solomeo. La politica aziendale si è sempre distinta per una particolare attenzione al benessere dei dipendenti.

Il prevede la realizzazione di un parco aziendale, sfruttando un terreno agricolo che separa la parte edificabile della proprietà dal fosso della Caina.

L'idea di base è quella di creare uno spazio dedicato alla convivialità, all'attività sportiva ed allo svago che possa funzionare da elemento di aggregazione e di miglioramento della qualità del livello di vita. Detti spazi, soprattutto per quanto riguarda l'attività sportiva, negli intendimenti della Direzione Aziendale saranno aperti non solo ai dipendenti ed ai loro familiari, ma anche ad eventuali fruitori esterni.

La superficie di terreno che si chiede di trasformare da agricola a D1 è una porzione della particella 610 fino a 30 metri dall'argine del fosso Caina, individuato catastalmente con la particella 260. La superficie di cui si chiede la variazione di destinazione urbanistica da E1 a D1 è di circa 3.050 mq.

Il terreno dove si intende sviluppare il “MODERNA PARK” è un terreno sostanzialmente pianeggiante che si trova alle spalle dell'edificio industriale.

Il PRG individua tale zona parte come area edificabile e parte come zona agricola; la zona agricola è in parte interessata da un vincolo di rispetto demaniale definito con una distanza di 50 m dal fosso. Attualmente il terreno ospita già una zona in cui è stato piantumato un piccolo frutteto, una zona in cui è stato ricavato un orto ed una zona trattata a prato, utilizzata per partitelle a calcetto tra dipendenti.

Il progetto prevede la realizzazione di una serie di funzioni a terra, come un orto, un campetto per il gioco del calcio, un biolago, mantenendo una elevata permeabilità dei suoli e due piccole strutture di servizio costituite da una piccola serra per attività ortofrutticole ed un edificio dedicato a spazi comuni, cucina e spogliatoi. Le strutture sono collocate fuori dall'area di rispetto del vincolo demaniale del fosso.

Gli elementi del progetto sono:

- *un orto comune, dove tutti possono dare il loro apporto e da dove l'intera comunità aziendale può ricavarne i frutti;*
- *un campetto per il calcio a 5, dove esercitare attività sportiva, attrezzato anche per altre attività (Pallavolo, ginnastica all'aperto, yoga, ecc.);*
- *un biolago, all'occorrenza balneabile;*
- *una struttura polifunzionale con cucina/forno per attività conviviali aziendali e area spogliatoio e servizi;*
- *una piccola serra per attività ortofrutticole;*
- *un edificio polifunzionale monopiano di 24,00 m x 5,10 m (120 mq), con copertura piana trattata a verde estensivo, con specie rustiche adatte ad essere piantumate su ridotti spessori di terreno vegetale dove verranno integrate le attività di socializzazione e servizi.*

Per quanto sopra riportato si ritiene che la proposta di variante di cui all'oggetto non sia da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità a VAS in quanto non si individuano criticità relative ad effetti sulla salute della popolazione derivanti dalla realizzazione degli annessi e delle sistemazioni funzionali per la realizzazione del parco aziendale (Moderna Park).

Si sottolinea altresì che, per quanto attiene la realizzazione del "Biolago all'occorrenza balneabile", allo stato attuale non ci sono norme regionali o nazionali che regolamentano tali "Piscine naturali" o "Biolaghi" in merito alla loro realizzazione e gestione e alle caratteristiche di qualità dell'acqua per poter essere considerati "Balneabili" senza rischio per la salute e la sicurezza degli eventuali fruitori".

PROVINCIA DI PERUGIA. Servizio Pianificazione Territoriale e Ambiente. Prot.n.0063814 del 27/03/2024 con il quale si comunica: *"In relazione alla nota pervenuta al protocollo provinciale n. 8044 del 07/03/2024, con la quale la Regione Umbria, Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali ha richiesto agli enti di esprimere valutazioni e pareri riguardo quanto in oggetto, la Provincia di Perugia trasmette con la presente il parere di competenza.*

Descrizione delle opere in progetto

Cartotecnica Moderna è un'azienda che ha la sua sede presso il comune di Corciano, nella zona industriale di Solomeo, zona quasi totalmente edificata. Il progetto in oggetto si propone di realizzare, in luogo di un terreno agricolo residuale di proprietà aziendale, che separa la parte edificabile della proprietà dal fosso della Caina, un parco aziendale a servizio dei dipendenti.

L'idea di base è quella di creare uno spazio dedicato alla convivialità, all'attività agricola ed allo svago. Il terreno dove si intende sviluppare il "moderna Park" è un terreno sostanzialmente pianeggiante, che si trova alle spalle dell'edificio industriale. Il progetto prevede la realizzazione di una serie di elementi, quali:

- *un orto comune*
- *un campetto per il "calcio a 5"*
- *un biolago*
- *una struttura polifunzionale con cucina/forno (24,00 m x 5,10 m, 120 mq)*
- *spogliatoio e servizi (46 mq)*
- *una piccola serra (20 mq)*

Detti spazi, soprattutto per quanto riguarda l'attività sportiva, negli intendimenti della Direzione Aziendale, saranno aperti, non solo ai dipendenti ed ai loro familiari, ma anche ad eventuali fruitori esterni. Infine, il progetto prevede anche la recinzione dell'unico lato scoperto della proprietà, tra la fine del terreno edificabile ed il torrente Caina.

Vincoli presenti nell'area interessata dall'intervento

Dall'analisi dell'intervisibilità si evince che l'area d'intervento ricade nei seguenti coni visuali individuati dal D.Lgs.42/04 e rappresentati nel libro "Il Belvedere tra memoria e attualità" - per una tutela attiva dell'immagine dell'Umbria:

- *n.1 - Castel Rigone - D.M. 13.06.1949 (rif. scheda 1, pg.424)*
- *n.4 - Corciano, Piazza dei Caduti - D.M. 07.12.1955 (rif. scheda 5, pg. 432)*

Queste aree hanno la principale caratteristica di evidenziare la sussistenza di elementi indicativi del paesaggio, sia storico che contemporaneo, ed in quanto tali possono acquisire influenze primarie nella definizione di qualsiasi processo di trasformazione. In particolare, data la vicinanza, la nuova struttura polifunzionale e la serra, saranno ben visibili dal cono visuale dell'attiguo comune di Corciano.

Inoltre, la zona agricola in cui si intende realizzare le suddette opere è in parte interessata da un vincolo di rispetto demaniale, definito con una distanza di 50 m dal fosso, ed un vincolo di rispetto fluviale ai sensi del D.Lgs 142/2015 art.142, comma 1, lett. c). Tali vincoli sono da osservare soprattutto nel progetto della recinzione della proprietà, che dovrà necessariamente rispettare le distanze di tutela del fiume Caina.

Preso atto di quanto dichiarato nel rapporto preliminare, nella documentazione resa disponibile con le successive integrazioni e alla luce dell'analisi dei vincoli paesaggistici sopra elencati, si ritiene il progetto conforme alle NTA del vigente PTCP".

ARPA Umbria. Prot. n.0064820 del 27/03/2024 con il quale si comunica che: "Con riferimento al procedimento in oggetto, valutata la documentazione ricevuta, la scrivente Agenzia, per le materie ambientali di propria competenza, non ritiene necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica le azioni collegate all'attuazione della variante descritta in quanto le stesse non producono impatti ambientali stimabili significativi."

SERVIZIO Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio. Prot. n. 0065545 del 28/03/2024 con il quale si comunica che:

"Vista la nota regionale prot. n. 49148 del 6/03/2024, con la quale il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali di questa Regione ha indetto la conferenza di servizi semplificata finalizzata ad ottenere le valutazioni e i pareri di competenza per la procedura in oggetto.

Vista la nota regionale prot. n. 58910 del 20/03/2024, con la quale il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali ha trasmesso la documentazione integrativa inviata dal Comune di Corciano.

Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione resa disponibile tramite accesso ai link indicati nelle note sopra richiamate.

Tenuto conto che la presente procedura riguarda un intervento in variante al vigente PRG Parte strutturale e parte operativa, secondo le procedure previste dall'art. 8 del DPR 160/2010.

Per tutto quanto sopra relazionati, si trasmette di seguito il parere di competenza dello scrivente Servizio, redatto a cura della Sezione "Urbanistica" e della Sezione "Qualità del paesaggio regionale".

Parere della Sezione Urbanistica.

L'area oggetto d'intervento nella proposta di variante urbanistica è situata in località Solomeo e ricade in zona individuata dal vigente PRG parte strutturale in parte come "insediamenti prevalentemente produttivi (di beni e servizi)", in parte come "aree di rispetto degli ambiti urbani" ed in parte come zona E1 "aree di particolare interesse agricolo". Il vigente PRG parte operativa classifica tale area in parte come zona D1 "aree produttive di completamento ed integrazione", in parte come zona ZS "fascia di rispetto stradale", oltre alla già richiamata zona E1 "aree di particolare interesse agricolo".

Viene dichiarato che lo scopo del progetto, che comporta anche variante urbanistica sia al PRG parte strutturale, che al PRG parte operativa, è quello di realizzare un parco a servizio dei dipendenti dell'azienda Cartotecnica Moderna srl. Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di un edificio mono piano di circa 100 mq, un orto comune, un campo per il calcio a 5, una piccola serra per attività ortofrutticole e un biolago. Le opere, per come dichiarato, non sono conformi alle vigenti destinazioni urbanistiche, per cui sarà variata la destinazione di tale area, con superficie pari a circa 3.050 mq, che nel PRG PS diverrà "insediamenti prevalentemente produttivi (di beni e servizi)" e nel PRG PO diverrà zona D1 "aree produttive di completamento ed integrazione".

Viene dichiarato inoltre che l'area oggetto di variante urbanistica è vincolata ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 (fascia di rispetto fluviale) e ricade all'interno della fascia di rispetto demaniale di 50 m del fosso Caina. Per tali condizioni viene dichiarato che la superficie di terreno che sarà trasformata da zona agricola a zona produttiva sarà posta a distanza di 30 m dall'argine del fosso. Per tutto quanto sopra relazionato la scrivente Sezione evidenzia quanto segue:

- In primo luogo, ai fini della procedura di variante urbanistica, il Comune di Corciano dovrà esprimersi ai sensi dell'art. 32 comma 6 della L.R. 1/2015 in merito all'insufficienza o inadeguatezza delle aree previste dallo strumento urbanistico vigente, oltre a fornire il parere di competenza della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 28 comma 10 della L.R. 1/2015.
- Si ricorda che i procedimenti di variante urbanistica approvati ai sensi del DPR 160/2010, sono strettamente correlati al progetto edilizio, e pertanto per gli stessi vige quanto previsto dall'art. 32 commi 6 e 11bis della L.R. 1/2015.
- Dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 92 della L.R. 1/2015.
- Dovrà essere garantito il rispetto di quanto previsto dall'art. 108 della L.R. 1/2015 e dal R.D. 523/1904, oltre che dal vigente PTCP.
- Dovrà essere acquisito il parere di cui all'art. 89 del DPR 380/2001.
- Dovrà essere acquisito il parere igienico sanitario ai sensi dell'art. 28 comma 2 della L.R. 1/2015.
- Dovrà essere acquisito il parere per gli aspetti paesaggistici della Provincia di Perugia, ai sensi del p.to 3, lettera G della DGR n. 598/2015.

Parere della Sezione Qualità del paesaggio regionale

Con la presente variante, l'azienda Cartotecnica Moderna S.r.l. presente nel Comune di Corciano, in località Solomeo, chiede di poter realizzare un parco aziendale denominato "Moderna Park", con annessi e sistemazioni funzionali al servizio dei dipendenti.

L'idea della Direzione aziendale è quella di creare uno spazio dedicato alla convivialità, all'attività agricola ed allo svago che possa funzionare da elemento di aggregazione e di miglioramento della qualità del livello di vita. Detti spazi, soprattutto per quanto riguarda l'attività sportiva, negli intendimenti dell'Azienda saranno aperti non solo ai dipendenti ed ai loro familiari, ma anche ad eventuali fruitori esterni.

Allo stato attuale, il terreno dove si intende sviluppare il "moderna Park" è un terreno pianeggiante che si trova alle spalle dell'edificio industriale.

Il PRG individua tale zona parte come area edificabile e parte come zona agricola; la zona agricola è in parte interessata da un vincolo di rispetto demaniale definito con una distanza di 50 m dal fosso. Nel terreno è stato piantumato un piccolo frutteto, una zona in cui è stato ricavato un orto ed una zona trattata a prato, utilizzata per partite a calcetto tra i dipendenti.

Il progetto prevede quindi la realizzazione di una serie di funzioni a terra, come un orto, un campetto per il gioco del calcio, un biolago, mantenendo una elevata permeabilità dei suoli e due piccole strutture di servizio costituite da una piccola serra per attività ortofrutticole ed un edificio dedicato a spazi comuni, cucina e spogliatoi.

Le strutture sono collocate fuori dall'area di rispetto del vincolo demaniale del fosso.

L'edificio di cui si chiede la realizzazione ha una superficie (compresa anche la parte a portico, solo coperta) di 118,90 mq (All.3), e la serra 20,00 mq, per un totale di 138,90 mq.

Quindi, si chiede di ampliare la zona industriale fino a ricomprendere porzione della particella 610, attualmente censita dal PRG come zona agricola.

I terreni di proprietà dell'azienda sono distinti catastalmente al Comune di Corciano, Foglio n.43, P.IIa 204, 609 (relativa ad un impianto tecnologico) e la particella 610. La particella 204, ricade in zona individuata dal vigente P.R.G. parte come D1 (aree produttive di completamento ed integrazione), e parte come zona di rispetto stradale ZS, la particella 609 è totalmente ricompresa nella zona D1, mentre la particella 610 individua la parte censita dal PRG come terreno di particolare interesse agricolo -E1. La superficie di cui si chiede la variazione di destinazione urbanistica da E1 a D1 è di circa 3.050 mq.

Dal punto di vista paesaggistico l'area è sottoposta a tutela paesaggistica per la presenza del fosso Caina:

- a) fascia di rispetto fluviale (D.Lgs 142/2015 art.142, comma 1, lett. c) – 150 metri
- b) fascia di rispetto demaniale – 50 metri

Quindi visto quanto sopra, per il progetto dovrà essere rilasciata preventiva Autorizzazione Paesaggistica da parte del Comune ai sensi dell'art.111 della LR n. 1/2015.

Si chiede di porre particolare attenzione alla documentazione da preparare ai fini dell'Autorizzazione Paesaggistica, in quanto nell'elaborato dedicato si cita il comune di Torgiano, dovrebbero essere effettuate foto simulazioni in rapporto alle viste più significative da strade e da punti emergenti per

capire come l'intervento s'inserisce nel paesaggio circostante, che può essere visibile oppure non visibile attraverso opportune verifiche documentate.

Da un punto di vista di sostenibilità paesaggistica e ambientale l'intervento pone particolare attenzione alla presenza dell'acqua come elemento qualificante (Biolago e relativa fitodepurazione). Anche la componente vegetazionale ricopre una certa importanza, per la presenza dell'orto, del tetto verde e pertanto si chiede nelle fasi successive di sistemarla in ordine sparso con essenze di tipo misto autoctone, al fine di conseguire un effetto di naturalità e anche per favorire l'espansione dei corridoi ecologici e garantire maggiore biodiversità incrementando così anche la presenza della fauna. Si chiede di laddove possibile, di contenere scavi e i rinterrati così da non alterare la morfologia del suolo. Nella sistemazione del parco, dovrà essere impiegata vegetazione sempre di tipo autoctono che possa anche procurare ombreggiamento a beneficio delle aree comuni di sosta e dei percorsi pedonali, implementare semmai la presenza del verde attraverso pergolati e pareti verdi per attenuare l'evaporazione e l'irraggiamento estivo. Per quanto riguarda la pavimentazione della viabilità pedonale delle aree comuni e parcheggi adottare sistemi di drenaggio delle acque e pavimentazioni di tipo permeabile. In caso di installazione di impianti fotovoltaici, essendo prevista una nuova edificazione è opportuno che siano architettonicamente integrati".

AFOR Agenzia Regionale Forestale Umbra. Prot. n. 0069208 del 04/04/2024 con il quale si comunica che: "Premesso che: - a norma della Legge Regionale n° 10/2015 così come modificata dalla L.R. n° 12/2018, questa Agenzia ha assunto, tra le altre, le funzioni di cui alla Legge Regionale 19 Novembre 2001 n° 28 "Testo unico regionale per le foreste";

- con Decreto A.U. n° 241 del 10/08/2020 è stato individuato detto rappresentante unico dell'Agenzia Forestale Regionale deputato a partecipare alle conferenze di servizi convocate dalla Regione nella persona del Dirigente del Servizio Gestione del Territorio e tutela delle risorse naturali o suo delegato;

- con Decreto A.U. n° 245 del 04/07/2021, sono state individuate le funzioni di Dirigente Vicario dei sette Servizi dell'Ente con nomina del sottoscritto quale Dirigente Vicario del Servizio Agricoltura Gestione Territorio e Tutela Risorse Naturali e di conseguenza soggetto Rappresentante Unico dell'Agenzia Forestale Regionale deputato a partecipare alle conferenze dei Servizi convocate dalla Regione.

VISTA l'istruttoria di seguito riportata eseguita dagli uffici e rimessa dal Responsabile del Procedimento di questo Servizio:

-Ai fini della presente istruttoria si applicano le seguenti normative:

- la L.R. 28/01 "Testo unico per le foreste" e s.m.i., ed il Regolamento d'attuazione n° 7/2002 s.m.i.; È stata analizzata la documentazione presente al link trasmesso dalla Regione Umbria, con nota avente prot. n. 2024-0049148 del 06/03/2024 recepita al prot. n. 12253 del 07/03/2024:

Il processo di VAS riguarda la Variante al PRG Parte Strutturale e Parte Operativa per la realizzazione di annessi e sistemazioni funzionali alla realizzazione del Moderna Park in Loc. Solomeo – Comune di Corciano;

Considerato che:

1. Le zone in oggetto sono classificate nel vigente P.R.G. del Comune di Corciano, come agricole;
2. L'area oggetto di intervento non sono sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici a norma dell'art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal R.D. 3267/1923 e lett. b) boschi come definiti dall'art. 5 della medesima legge regionale.

Ciò premesso e precisato, ai soli fini delle strette competenze autorizzative sugli aspetti necessari alla realizzazione del progetto in esame che sono normati ai sensi della L.R. 28/01 s.m.i. "Testo unico regionale per le foreste" e del suo Regolamento attuativo n. 7/2002 s.m.i.,

Si propone: di non rilasciare il parere, perché non dovuto in quanto che i terreni interessati non sono sottoposti al vincolo previsto dall'art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal R.D. 3267/1923 e lett. b) boschi come definiti dall'art.5 della medesima legge regionale. Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore.

L'Agenzia Forestale Regionale, attraverso il proprio Servizio "Tutela del Territorio e Risorse Naturali", che qui si sottoscrive nella persona del rispettivo Dirigente, in base alle normative, alle motivazioni e alla proposta di parere contenuti nella su riporta istruttoria,


comunica: di non rilasciare il parere perché non dovuto in quanto che i terreni non sono sottoposti al vincolo previsto dall'art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal R.D. 3267/1923 e lett.

b) boschi come definiti dall'art.5 della medesima legge regionale. Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore.

SERVIZIO Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica - venatoria. Prot.n.0071517 del 08/04/2024. "Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con Pec prot.n. 49148-2024 e prot.n.58910-2024, considerato che le aree interessate dalla variante sono classificate ai fini della Rete Ecologica Regionale Umbra (RERU) "Corridoi e Pietre di Guado: Connettività", ai sensi degli artt.n.81 e n.82 della L.R. 1/2015 della DGR n.2003/2005 si esprime parere favorevole alla variante al PRG a condizione che, al fine di mantenere la connettività ecologica:

- venga realizzata e mantenuta una fascia di vegetazione continua con un'ampiezza media di almeno 10 metri arborea ed arbustiva con la messa a dimora di specie autoctone secondo il sesto di impianto sotto riportato (Fig. 1), lungo il lato della particella prossimo al torrente e ad esso parallelo;
- le specie arboree vengano individuate tra quelle dell'allegato W del Regolamento Regionale 7/2002 di attuazione della L.R. 28/2001 e scelte in coerenza con le fitocenosi presenti;
- il lato dove verrà posizionata la fascia di vegetazione venga lasciata libera da eventuali opere di recinzione.

Schema fasce di vegetazione (Fig.1)



Per le fasce di vegetazione, la messa a dimora delle specie indicate dovrà prevedere uno schema a quinconce, nel quale sia prevista l'alternanza albero (A) arbusto (a), con distanza massima tra gli arbusti di 2 m sul lato corto e 4 m sul lato lungo, con gli individui arborei posti al centro del rettangolo formato dagli arbusti, così come di seguito indicato, modulando le singole unità in relazione all'ampiezza della fascia di vegetazione da realizzare.

SERVIZIO Rischio Idrogeologico, Idraulico, Sismico, Difesa Del Suolo, Sezione difesa e gestione idraulica. Prot.n.0075326 del 12/04/2024. "Con la presente si comunica che, per quanto riguarda le materie di competenza del Servizio,

Si rilevano criticità specifiche inerenti il procedimento di verifica di assoggettabilità a vas così come riportato nel Rapporto Istruttorio redatto ai sensi del R.D. 523/1904. Si allegano altresì i Rapporti Istruttori redatti dalle altre Sezioni del Servizio che contengono indicazioni in merito al procedimento.

Sezione geologia

L'intervento prevede la realizzazione di un Parco Aziendale su una superficie di circa 3.000 mq. L'area è inserita nel contesto della valle del torrente Caina e presenta un andamento del terreno pianeggiante alla quota di 221 m. s.l.m. Nel merito della zona d'intervento sono state esaminate le seguenti cartografie geologiche e geotematiche sottoelencate, con riferimento alle CTR 310/120: •

Le Banche dati geologiche regionali;

• La Banca dati della pericolosità sismica locale;

• La Banca dei dati geognostici e geofisici regionale; Inoltre sono state viste:

• Idrogeo - Piattaforma italiana sul dissesto idrogeologico- consultazione dei documenti dell'Inventario dei fenomeni franosi (IFFI) e delle mappe nazionali di pericolosità per frana;

• La Tavola n. 14 del Piano di Tutela delle acque "Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano".

• La Tavola n. 11 del PUT "Aree di particolare interesse geologico e delle singolarità geologiche".

Dai dati disponibili si evince la presenza di depositi di origine alluvionale di fondovalle. La zona risulta stabile e non sono segnalate situazioni di pericolosità geologica da frana. Gli interventi non ricadono in ambiti di salvaguardia delle captazioni idriche. Si ritiene che la Variante al PRG Parte Strutturale e Operativa inerente agli interventi del MODERNA PARK in loc. Solomeo del Comune di Corciano, non necessiti di essere sottoposta alla procedura di Assoggettabilità a VAS.

Sezione difesa e Gestione idraulica

In riferimento alla procedura in oggetto si comunica quanto segue. Dall'analisi della documentazione trasmessa, che è parte integrante del presente atto, non è chiaro se la variante in oggetto interesserà solo una porzione della particella 610 (così come espresso in descrizione) o tutta la particella 610 e tutta la particella 260 sopra la quale insiste l'argine del Torrente Caina (così come espresso nelle planimetrie). Pertanto, anche in considerazione della notevole vicinanza della zona in oggetto al Torrente Caina, presupponendo un aumento della pericolosità per la pubblica e privata incolumità, si ritiene:

- che la procedura in oggetto dovrà essere assoggettata a VAS.
- che le attività edificatorie conseguenti alla eventuale variante, dovranno essere preventivamente valutate ed eventualmente autorizzate ai sensi del R.D. 523/1904 dall'Autorità idraulica scrivente e che a tale scopo il richiedente dovrà predisporre e trasmettere uno studio idraulico di dettaglio che determini le possibili fasce di esondazione come da N.T.A. del P.A.I. con tempi di ritorno Tr50, Tr100, Tr200, Tr500 anni e le possibili aree allagabili, elaborato sulla base dei recenti studi delle piogge in Umbria

(<https://servizioidrografico.regione.umbria.it/regionalizzazione-piogge-intense/>)

(Dalla documentazione trasmessa si evince anche la volontà del richiedente di realizzare una recinzione tra la fine della zona edificabile e il Torrente Caina, ad una distanza non meglio specificata. Ad ogni buon fine, si rammenta che qualsiasi opera, compresa la recinzione, dovrà essere posizionata ad oltre 10 m dal piede esterno dell'argine o, in assenza di questo, dal ciglio superiore di sponda, oppure dal confine demaniale qualora questo risulti più esteso rispetto ai limiti sopra detti.

Sezione Pianificazione Dell'Assetto Idraulico.

Con riferimento alla procedura di VAS citata in oggetto, analizzata la documentazione trasmessa, considerato che nel rapporto preliminare viene dichiarato che la superficie di terreno oggetto di trasformazione da agricola a D1 è una porzione della particella 610 fino a 30 metri dall'argine del fosso Caina, si comunica che non risulta necessario il nulla osta ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in quanto la zona interessata dalla variante al PRG, così come dichiarato, risulta essere ubicata al di fuori delle aree perimetrate dal vigente P.A.I. (Cfr Tav. PB 17) dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale. Si precisa comunque, per le successive fasi, che ai sensi dell'art. 4 comma 8 delle N.T.A. del P.A.I. la larghezza della fascia A non può essere inferiore a 10 m misurati dal piede esterno dell'argine o, in assenza di questo, dal ciglio superiore di sponda, oppure dal confine demaniale, catastalmente definito, qualora questo risulti più esteso rispetto ai limiti sopra detti, pertanto la recinzione in progetto limitrofa al torrente Caina, qualora sia posizionata nel limite dei 10 m così come sopra definiti, dovrà essere subordinata all'ottenimento di un parere e dovrà essere del tutto trasparente al deflusso, ovvero priva di opere murarie fuori terra. Si fa presente che non si rilevano criticità specifiche inerenti il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS".

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria. Prot.n.0080021 del 18/04/2024. "Con riferimento alla nota prot. 49148 del 06/03/2024, acquisita al prot. 4417 del 07/03/2024, con la quale si chiede il parere di competenza relativo alla necessità di sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS l'intervento in oggetto e alla successiva trasmissione di integrazioni, acquisite al prot. 5291 del 21/03/2024 e 6819 del 16/04/2024;

Esaminata la documentazione trasmessa;

Considerato che l'intervento riguarda la variante al piano regolatore generale, connessa alla realizzazione di annessi e sistemazioni funzionali alla realizzazione di un parco aziendale denominato "Moderna Park". Il progetto si propone di realizzare, in luogo di un terreno agricolo residuale di proprietà aziendale, che separa la parte edificabile della proprietà dal fosso della Caina, un parco aziendale creando uno spazio dedicato alla convivialità, all'attività agricola ed allo svago. Il terreno dove si intende sviluppare il "moderna Park" è un terreno sostanzialmente pianeggiante, che si trova alle spalle dell'edificio industriale. La proposta si sostanzia in una variazione cartografica con il passaggio di poco più di 3 mila mq. da area a destinazione agricola E1 a area a destinazione insediamenti produttivi D1

Visto il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) preadottato con DGR n. 43 del 23 gennaio 2012, successivamente integrata con DGR n. 540 del 16 maggio 2012, la sola parte I "Quadro Conoscitivo e Quadro Strategico del Paesaggio Regionale" che, in ogni caso, costituisce un adeguato strumento

di base delle conoscenze del territorio sia sotto l'aspetto del Paesaggio, in termini di valori, scenari di rischio e provvedimenti di tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/04 e s.m.ei., che del repertorio dei BB.CC., comprensivo della ricognizione dei Centri Storici tutelati ai sensi della Parte II del d.lgs. 42/04 e s.m.ei.;

Visto il PTCP della Provincia di Perugia approvato con D.C.P. n.59 del 23 luglio 2002 in funzione dell'ex L.r. 27/2000 "PUT", sostituita con il Testo Unico L.r.1/2015 e dalla D.G.R. 598/15;

Rilevato che, in relazione ai suddetti strumenti di Pianificazione, l'area oggetto di intervento risulta sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) del D.Lgs.42/2004 e s.m.ei.;

Verificato che la variante proposta, tenuto conto dei valori riconosciuti al vincolo e in relazione alla tipologia dell'opera da realizzarsi, si qualifica per la creazione di uno spazio dedicato alla convivialità, all'attività agricola ed allo svago, per cui non comporta un'alterazione sostanziale dei caratteri paesaggistici dell'area potendosi, dunque, ritenere non in contrasto con l'ambito tutelato;

Per quanto sopra, questa Soprintendenza, non ritiene necessario che la variante in esame debba approfondire la verifica dell'effettiva compatibilità tra le previsioni progettuali e i principi di tutela del paesaggio e, dunque, essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica. Si evidenzia che per le opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché per le opere di urbanizzazione, si dovrà ottemperare a quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023, Art. 41, comma 4 e Allegato I.8 secondo le modalità attualmente stabilite dal D.P.C.M. Del 14.02.2022. evidenzia che, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.ei. il responsabile del procedimento è l'Ing. Giuseppe Lacava (giuseppe.lacava@cultura.gov.it), al quale gli aventi diritto ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti".

Visto che a seguito della documentazione integrativa inviata con nota n. 0101710 del 15/05/2024 dal Comune di Corciano già richiamata, il **SERVIZIO Rischio Idrogeologico, Idraulico, Sismico, Difesa Del Suolo, Sezione difesa e gestione idraulica** con Prot.n. 0117820 del 28/05/2024 ha comunicato che: "Per quanto riguarda le materie di competenza del Servizio, **NON SI RILEVANO criticità specifiche inerenti il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, pur essendo comunque necessario, attenersi alle prescrizioni e condizioni riportate nei Rapporti Istruttori allegati.**
Sezione geologia

L'intervento prevede la realizzazione di un Parco Aziendale su una superficie di circa 3.000 mq. L'area è inserita nel contesto della valle del torrente Caina e presenta un andamento del terreno pianeggiante alla quota di 221 m. s.l.m.

Nel merito della zona d'intervento sono state esaminate le seguenti cartografie geologiche e geotematiche sottoelencate, con riferimento alle CTR 310/120:

- Le Banche dati geologiche regionali;
- La Banca dati della pericolosità sismica locale;
- La Banca dei dati geognostici e geofisici regionale;

Inoltre sono state viste:

- Idrogeo - Piattaforma italiana sul dissesto idrogeologico- consultazione dei documenti dell'Inventario dei fenomeni franosi (IFFI) e delle mappe nazionali di pericolosità per frana;
- La Tavola n. 14 del Piano di Tutela delle acque "Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano".
- La Tavola n. 11 del PUT "Aree di particolare interesse geologico e delle singolarità geologiche".

Dai dati disponibili si evince la presenza di depositi di origine alluvionale di fondovalle. La zona risulta stabile e non sono segnalate situazioni di pericolosità geologica da frana. Gli interventi non ricadono in ambiti di salvaguardia delle captazioni idriche.

Si ritiene che la Variante al PRG Parte Strutturale e Operativa inerente agli interventi del MODERNA PARK in loc. Solomeo del Comune di Corciano, non necessiti di essere sottoposta alla procedura di Assoggettabilità a VAS.

Sezione difesa e Gestione idraulica

Dall'analisi della documentazione trasmessa, che è parte integrante del presente atto, si evince la volontà di piantumare con alberi e cespugli la fascia entro i 10 m dal piede dell'argine del Torrente Caina. Con la presente, si comunica che:

- l'area fino a 4 m dal piede esterno dell'argine o, in assenza di questo, dal ciglio superiore di sponda, oppure dal confine demaniale qualora questo risulti più esteso rispetto ai limiti sopra detti dovrà

essere lasciata completamente sgombra. Le sole siepi potranno essere piantate oltre i 4 m dai limiti come sopra stabiliti;

- *qualsiasi opera, compresa la recinzione e gli alberi, dovrà essere posizionata ad oltre 10 m dal piede esterno dell'argine o, in assenza di questo, dal ciglio superiore di sponda, oppure dal confine demaniale qualora questo risulti più esteso rispetto ai limiti sopra detti;*
- *solo se rispettate le sopraccitate condizioni, la procedura in oggetto potrà non essere assoggettata a VAS.*

Sezione Pianificazione Dell'Assetto Idraulico.

Con riferimento alla procedura di VAS citata in oggetto, analizzata la documentazione trasmessa, considerato che nel rapporto preliminare viene dichiarato che la superficie di terreno oggetto di trasformazione da agricola a D1 è una porzione della particella 610 fino a 30 metri dall'argine del fosso Caina, si comunica che non risulta necessario il nulla osta ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in quanto la zona interessata dalla variante al PRG, così come dichiarato, risulta essere ubicata al di fuori delle aree perimetrate dal vigente P.A.I. (Cfr Tav. PB 17) dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale.

Si precisa comunque, per le successive fasi, che ai sensi dell'art. 4 comma 8 delle N.T.A. del P.A.I. la larghezza della fascia A non può essere inferiore a 10 m misurati dal piede esterno dell'argine o, in assenza di questo, dal ciglio superiore di sponda, oppure dal confine demaniale, catastalmente definito, qualora questo risulti più esteso rispetto ai limiti sopra detti, pertanto la recinzione in progetto limitrofa al torrente Caina, qualora sia posizionata nel limite dei 10 m così come sopra definiti, dovrà essere subordinata all'ottenimento di un parere e dovrà essere del tutto trasparente al deflusso, ovvero priva di opere murarie fuori terra.

Si fa presente che non si rilevano criticità specifiche inerenti il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS".

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Per tutto quanto rilevato, con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti è possibile evidenziare che gli interventi derivanti dalla variante nonostante vanno ad inserirsi in un contesto con caratteristiche di qualità sia naturalistica che paesaggistica, non sono presenti elementi di criticità e non comportano impatti significativi nell'ambiente, per cui pur non è necessario che la proposta di variante, sia sottoposta alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Ai sensi dell'art. 12 c.3 del D.Lgs 152/06, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I alla Parte Seconda – *Criteria per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12* – si evidenzia che:

- la variante non stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, e non influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- non sono stati riscontrati problemi ambientali pertinenti alla variante;
- la variante non risulta rilevante ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
- non sono stati rilevati elementi relativi a possibili impatti nell'ambiente e/o nelle aree che possono essere interessate dalla variante in riferimento specificatamente a:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - carattere cumulativo degli impatti;
 - natura transfrontaliera degli impatti;
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente;
 - entità ed estensione nello spazio degli impatti;
 - valore e vulnerabilità dell'area interessata;
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Ai fini della pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali e al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile il comune dovrà tenere conto degli obiettivi previsti dalla **Strategia Regionale di Sviluppo sostenibile di cui alla DGR n. 174/2023** e monitorare in particolare l'obiettivo n. 22 relativo alla promozione e valorizzazione del paesaggio.

Dato atto che il procedimento è stato concluso nei termini di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006;

Atteso che nei confronti dei sottoscrittori del presente Atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Si ricordano i seguenti richiami normativi;

- dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 92 della L.R. 1/2015;
- dovrà essere garantito il rispetto di quanto previsto dall'art. 108 della L.R. 1/2015 e dal R.D. 523/1904, oltre che dal vigente PTCP;
- dovrà essere acquisito il parere di cui all'art. 89 del DPR 380/2001;
- dovrà essere acquisito il parere igienico sanitario ai sensi dell'art. 28 comma 2 della L.R. 1/2015;
- dovrà essere acquisito il parere per gli aspetti paesaggistici della Provincia di Perugia, ai sensi del p.to 3, lettera G della DGR n. 598/2015;
- dovrà essere rilasciata preventiva Autorizzazione Paesaggistica da parte del Comune ai sensi dell'art.111 della LR n. 1/2015.

Si dovranno osservare, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, le seguenti raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente:

Aspetti urbanistici


- il Comune di Corciano prima del proseguimento della fase progettuale dovrà esprimersi ai sensi dell'art. 32 comma 6 della L.R. 1/2015 in merito all'insufficienza o inadeguatezza delle aree previste dallo strumento urbanistico vigente, oltre a fornire il parere di competenza della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 28 comma 10 della L.R. 1/2015;
- si ricorda che i procedimenti di variante urbanistica approvati ai sensi del DPR 160/2010, sono strettamente correlati al progetto edilizio, e pertanto per gli stessi vige quanto previsto dall'art. 32 commi 6 e 11bis della L.R. 1/2015.

Aspetti paesaggistici

- la documentazione da preparare ai fini dell'Autorizzazione Paesaggistica, dovrà contenere le foto simulazioni in rapporto alle viste più significative da strade e da punti emergenti per capire come l'intervento s'inserisce nel paesaggio circostante, che può essere visibile oppure non visibile attraverso opportune verifiche documentate;
- nella sistemazione del parco, dovrà essere impiegata vegetazione finalizzata all'ombreggiamento a beneficio delle aree comuni di sosta e dei percorsi pedonali, implementando la presenza del verde attraverso pergolati e pareti verdi per attenuare l'evaporazione e l'irraggiamento estivo;
- contenere scavi e i rinterri così da non alterare la morfologia del suolo;
- la pavimentazione della viabilità pedonale delle aree comuni e dei parcheggi dovrà prevedere adeguati sistemi di drenaggio delle acque e pavimentazioni di tipo permeabile;
- in caso di installazione di impianti fotovoltaici, essendo prevista una nuova edificazione è opportuno che siano architettonicamente integrati.

Aspetti naturalistici

- venga realizzata e mantenuta una fascia di vegetazione continua con un'ampiezza media di almeno 10 metri arborea ed arbustiva con la messa a dimora di specie autoctone lungo il lato della particella prossimo al torrente e ad esso parallelo secondo lo schema seguente:



- le specie arboree vengano individuate tra quelle dell'allegato W del Regolamento Regionale 7/2002 di attuazione della L.R. 28/2001 e scelte in coerenza con le fitocenosi presenti;
- il lato dove verrà posizionata la fascia di vegetazione venga lasciata libera da eventuali opere di recinzione.

Aspetti sanitari

Si segnala, per quanto attiene la realizzazione del "Biolago all'occorrenza balneabile", allo stato attuale non ci sono norme regionali o nazionali che regolamentano tali "Piscine naturali" o "Biolaghi"

in merito alla loro realizzazione e gestione e alle caratteristiche di qualità dell'acqua per poter essere considerati "Balneabili" senza rischio per la salute e la sicurezza degli eventuali fruitori.

Aspetti idraulici

- nelle successive fasi di approvazione della variante si dovrà tenere conto, dell'art. 4 comma 8 delle N.T.A. del P.A.I. per cui la larghezza della fascia A non può essere inferiore a 10 m misurati dal piede esterno dell'argine o, in assenza di questo, dal ciglio superiore di sponda, oppure dal confine demaniale, catastalmente definito, qualora questo risulti più esteso rispetto ai limiti sopra detti. Pertanto la recinzione in progetto limitrofa al torrente Caina, qualora sia posizionata nel limite dei 10 m così come sopra definiti, dovrà essere subordinata all'ottenimento di un parere e dovrà essere del tutto trasparente al deflusso, ovvero priva di opere murarie fuori terra;
- l'area fino a 4 m dal piede esterno dell'argine o, in assenza di questo, dal ciglio superiore di sponda, oppure dal confine demaniale qualora questo risulti più esteso rispetto ai limiti sopra detti dovrà essere lasciata completamente sgombra. Le sole siepi potranno essere piantate oltre i 4 m dai limiti come sopra stabiliti;
- qualsiasi opera, compresa la recinzione e gli alberi, dovrà essere posizionata ad oltre 10 m dal piede esterno dell'argine o, in assenza di questo, dal ciglio superiore di sponda, oppure dal confine demaniale qualora questo risulti più esteso rispetto ai limiti sopra detti.

Terni, 28/05/2024

L'istruttore Graziano Caponi